



Regione Lombardia

DECRETO N. 8862

Del 19/06/2019

Identificativo Atto n. 4575

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO
DEGLI UFFICI TERRITORIALI

Oggetto

PROROGA DEL DIVIETO DI PESCA DELL'ANGUILLA (ANGUILLA ANGUILLA) NEL
LAGO DI GARDA AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE
21 MAGGIO 2019 PUBBLICATA SULLA G.U. N. 138 DEL 14.06.2019

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA
DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della L.R. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Visti:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 (Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda);
-

Premesso che:

- con ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011 "*Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda*" è stato stabilito il divieto, per un anno, di immissione sul mercato e di commercializzazione di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana per la presenza di PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006;
- con successive Ordinanze ministeriali 18/5/2012, 07/06/2013, 13/06/2014, 21/05/2015, 08/06/2016, 24/05/2017, 11/05/2018 ed infine 21/05/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 14/06/2019 è stata prorogata la citata Ordinanza del 17 maggio 2011;



Regione Lombardia

- con Deliberazioni della Giunta della Provincia di Brescia n. 344/2011, 241/2012 e successivi Decreti del Presidente della Provincia di Brescia n. 33/2013, 22/2014, 215/2015 e Decreti regionali n. 6245 del 01/07/2016, n. 7504 del 23/06/2017 e n. 8751 del 14/06/2018 è stato istituito il divieto di pesca dell'anguilla, sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul lago di Garda per tutta la durata del divieto di cui alle ordinanze ministeriali sopra richiamate, disponendo la rimozione degli attrezzi denominati "cogoli" utilizzati negli impianti fissi di cattura;
- analoghi provvedimenti di divieto di pesca e detenzione sono stati assunti dalla Provincia di Verona;

Valutato opportuno, in continuità a quanto precedentemente assunto da Regione Lombardia, dare piena efficacia all'Ordinanza del Ministero della Salute 21 maggio 2019, con la quale è stata prorogata l'Ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connessa al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda;

Ritenuto pertanto necessario disporre nel territorio del lago di Garda di competenza della provincia di Brescia, il divieto di pesca dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), sia professionale che sportivo-dilettantistica, il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e il relativo sito di approdo) di esemplari di anguilla, l'obbligo dell'immediata liberazione in loco dei capi eventualmente catturati, il divieto d'uso e di riposizionamento dell'attrezzo denominato Cogolo di cui all'articolo 11 comma 1 lett b) punto 3) del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 – Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dall'art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 993 del 11 dicembre 2018 "X Provvedimento organizzativo 2018", con la quale è stato affidato a Franco Claretti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Brescia;

DECRETA

- di prorogare fino al 22 giugno 2020 il divieto di pesca dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul lago di Garda, nel territorio di competenza di Regione Lombardia, quale conseguenza dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2019 pubblicata sulla G.U. n. 138 del 14/06/2019 che prevede il divieto di immissione sul mercato e commercializzazione delle anguille del lago di Garda destinate all'alimentazione umana;



Regione Lombardia

- di stabilire:
 - a) il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e il relativo sito di approdo) di esemplari di anguilla;
 - b) l'obbligo dell'immediata liberazione in loco dei capi eventualmente catturati;
 - c) il divieto d'uso e di riposizionamento dell'attrezzo denominato Cogolo di cui all'articolo 11 comma 1 lett b) punto 3) del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 – Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina di pesca nelle acque del lago di Garda;
- di dare atto che le sopraccitate misure rimarranno in vigore per tutto il periodo di efficacia dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2019 pubblicata sulla G.U. n. 138 del 14/06/2019, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto;
- di comunicare i contenuti del presente provvedimento alla Provincia di Verona, alla Provincia autonoma di Trento, alle Direzioni Generali Agricoltura e Welfare di Regione Lombardia, al Corpo di Polizia Provinciale di Brescia, al Corpo Forestale dello Stato, alla ATS di Brescia, ai Comuni bresciani rivieraschi del Benaco, alle associazioni di pesca dilettantistica ed ai rappresentanti di categoria dei pescatori di professione;
- di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
FRANCO CLARETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge